



COMUNE DI SENISE

Provincia di Potenza

Deliberazione n. 10 del 21.09.2020

VERBALE COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5, DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 16:30 nella Casa Comunale di Senise.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nella persona del Dott. Alberico Gentile nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3.4.2019 con la partecipazione del Segretario comunale Dott.ssa Filomena E. Cervino, che provvede alla redazione del verbale, adotta il seguente provvedimento;

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell' imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

- a norma dell' articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Dato atto che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità

deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);

b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);

c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

- l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Dato atto, altresì, che:

- secondo l’attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Dato atto, inoltre, che:

- a) Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- b) per queste ragioni, l'art. 57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 della legge il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- c) il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;
- d) l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- e) il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- f) l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prorogato nuovamente al 30 settembre 2020 dalla conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 7 luglio 2020, n. 77

Considerato che

- a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato, infine, che in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il vigente regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TA.RI;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019;
il D.P.R.158/1999;
-l'art.1 comma 169 della L.296/2006;
-l'art.57 bis del D.L. 124/2019;
l'articolo 107 del D.L. 18/2020 comma 2 e comma 5 l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 58-quinquiesdel D.L., 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche agli istituti di credito;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 approvate con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 31.07.2019 di cui è stato dato atto nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 31.7.2019 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L.174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Contabile;

Su proposta del Responsabile del Settore Contabile;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2020, coincidenti a quelle in vigore nel 2019, di cui è stato dato atto nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 31.7.2020, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera.

2. Di dare atto, altresì, che per effetto dell'art.58-quinquiesdel D.L., 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, le utenze non domestiche della categoria attività 11 "*Uffici, agenzie, studi professionali*" saranno conglobate nella categoria attività 12 "*Banche ed istituti di credito*" e, pertanto, la nuova categoria 12 sarà così formata "*Banche, istituti di credito, Uffici, agenzie e studi professionali*".

3. Di stabilire che il pagamento della TARI per l'esercizio 2020 avvenga in tre rate alle seguenti scadenze:

- 30 novembre 2020 (prima rata o pagamento unico);
 - 31 gennaio 2021 (seconda rata)
 - 31 marzo 2020 (terza rata);
- termini che si ritengono adeguatamente distribuiti.

4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A: PROSPETTO TARIFFE**TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE**

n. comp	q. fissa - TFd - €/mq	q. variabile - TVd - €/persona
1	0,44	49,82
2	0,51	58,13
3	0,56	49,82
4	0,59	45,67
5	0,60	48,16
6 o più	0,58	47,06

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIE ATTIVITA'	Quota Fissa €/mq	Quota Variabile e €/mq	Tariffa Totale €/mq QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	0,70	1,24
2	Cinematografi e teatri	0,40	0,53	0,93
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,38	0,50	0,88
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,84	1,47
5	Stabilimenti balneari	0,51	0,66	1,17
6	Esposizioni, autosaloni	0,49	0,64	1,13
7	Alberghi con ristorante	1,21	1,59	2,80
8	Alberghi senza ristorante	0,93	1,21	2,14
9	Case di cura e riposo	0,93	1,23	2,16
10	Ospedali	1,23	1,61	2,84
12	Banche, istituti di credito, Uffici, agenzie e studi professionali	1,01	1,33	2,34
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	0,97	1,26	2,23
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29	1,69	2,98
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	0,78	1,02	1,80
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	1,88	3,31
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	1,69	2,98
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,89	1,16	2,05
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	1,54	2,72
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,57	0,74	1,31
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,73	1,28
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,46	1,91	3,37
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,43	7,11	12,54
24	Bar, caffè, pasticceria	1,53	2,01	3,54
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1,34	1,75	3,09
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,10	2,75	4,85
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,89	2,49	4,38
28	Ipermercati di generi misti	2,34	3,06	5,40
29	Banchi di mercato generi alimentari	2,87	3,77	6,64
30	Discoteche, night club	0,66	0,87	1,53

IL COMMISSARIO
F.to Dott. Alberico Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filomena E. Cervino

Reg. n. 0 652

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 29 SET. 2020

Ufficio Protocollo-Albo Pretorio

F.to
L'IMPIEGATO ADDETTO
Rag. Maria CIRIOLIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale comunale/Il Responsabile di Settore, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il 21 SET. 2020 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 29 SET. 2020

F.to Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 29 SET. 2020



Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore
IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE
(Rag. Prospero De Lorenzo)

[Handwritten signature]